

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 704

**Legge Regionale 42/2013 "Disciplina dell'agriturismo". Nuove disposizioni attuative. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2014, n. 1399.**

L'Assessore all'Agricoltura Dott. Leonardo Di Gioia sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Diversificazione, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Dott. Luigi Trotta, e dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali DOTT.SSA Rosa Fiore, riferisce quanto segue:

Premesso che:

La Legge 20 febbraio 2006 n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, detta i principi fondamentali in materia di agriturismo.

La Legge Regionale del 13 dicembre 2013 n. 42, pubblicata sul BURP n. 169 del 20 dicembre 2013, disciplina l'attività agrituristica nella Regione Puglia.

L'articolo 6 - *Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione* - della precitata Legge Regionale n. 42:

- al comma 1 affida alla Regione Puglia, Area Politiche per lo sviluppo rurale, l'istituzione e la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici;
- al comma 5 conferisce all'Area Politiche per lo Sviluppo rurale il potere sostitutivo in caso di inadempienza del Comune nell'istruttoria della domanda di iscrizione all'elenco.

L'articolo 18, comma 6 - *Norme transitorie* - della Legge Regionale n. 42/2013 stabilisce espressamente che, a seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province avviata con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e successive modificazioni, *"la Giunta regionale può individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio."*

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 detta, con specifico riferimento alle Città Metropolitane, ivi compresa quella di Bari, *"che il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime"* - art.1, comma 16.

La Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2014, n. 1399 pubblicata nel BURP n. 90 del 09.07.2014, avente ad oggetto "Legge regionale 42/2013. "Disciplina dell'Agriturismo — Disposizioni attuative", con cui - avvalendosi della facoltà di cui all'art. 18 comma 6, - sono attribuite alle Amministrazioni Provinciali talune funzioni e compiti amministrativi di cui alla Legge regionale 42/2013, art. 6 co 1, 3, 4, 5 e 7; art. 7 co 1, 3, e 5; art. 18 co 2 e 3.

La Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 avente ad oggetto: "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" all'art. 2 stabilisce che, tra le altre, le funzioni in materia di agricoltura sono trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 92 della L. 56/2014, nonché del D.P.C.M. 26 settembre 2014 e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà al fine di favorirne l'assolvimento da parte dell'ente funzionalmente più vicino ai cittadini.

La legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla Legge Regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)", stabilisce all'art. 3, comma 1 lettera d) che *"le funzioni in materia di agricoltura sono trasferite ai Comuni"*.

Considerato che:

- per effetto delle disposizioni normative richiamate, con la sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2014, n. 1399 si era reso necessario attuare un'azione di coordinamento da parte delle Province delle attività conferite ai Comuni, allo scopo di evitare una disomogenea applicazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 42/2013;
- sino alla pubblicazione della L.R. n. 42/13, le Amministrazioni Provinciali hanno curato l'istruttoria delle domande per l'iscrizione all'Elenco Regionale Operatori Agrituristici (EROA) rivenienti dalla legge regionale

34/1985 e le conseguenti attività di controllo e, in via sostitutiva, l'istruttoria delle pratiche della quasi totalità dei Comuni;

- all'art. 6 della legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 si prevede che *“ai fini del trasferimento delle funzioni di cui agli art. 2, 3 e 5, a eccezione dei servizi di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, l'Anci e l'Upi, fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 4, nonché al comma 4 del presente articolo, stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalle provincie e dalla Città metropolitana di Bari all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico dal bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità”*.

Sebbene ad esito della procedura della LR 9/2016 come innanzi riportata, non siano stati stipulati i prescritti accordi riferiti all'esercizio delle funzioni in oggetto, considerato che:

- le menzionate modifiche normative incidono profondamente sugli assetti istituzionali locali ridisegnando un diverso sistema delle autonomie locali, anche alla luce della Legge regionale 9/2016, che trasferisce ai Comuni tutte le funzioni in materia di agricoltura, intendendosi comprese tra queste quelle relative all'agriturismo;
- mediante procedure del Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione della cd. legge Del Rio, le Province sono state ridimensionate in termini di funzioni ma soprattutto sono state svuotate dall'interno di personale e risorse finanziarie dalle Leggi di stabilità successive e il personale - inquadrato nell'ambito delle amministrazioni Provinciali nel settore Agricoltura e attività produttive - è stato ricollocato presso altri enti;
- le richiamate funzioni amministrative così come previste dalla DGR n. 1399/2014 non possono rimanere in vigore, se non a rischio di creare pregiudizio per l'azione amministrativa e che pertanto, sebbene non risultino decaduti i poteri delle Province, le stesse non sono nelle condizioni operative per poter proseguire nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale n. 42/2013.

Considerato, inoltre, che con il bando pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017 (determinazione dell'AdG n. 54 del 10/04/2017) in attuazione della sottomisura 6.4 *“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”* del PSR Puglia 2014-2020, si prevede che i beneficiari siano obbligati a presentare il certificato di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici.

Per quanto sopra espresso, si propone di

- abrogare espressamente la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2014, n. 1399 pubblicata nel BURP n. 90 del 09.07.2014, avente ad oggetto *“Legge regionale 42/2013. “Disciplina dell'Agriturismo – Disposizioni attuative”*;
- prevedere che le funzioni svolte in via sussidiaria e sostitutiva dalle Province e dall'Area Metropolitana di Bari – giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1399 del 27 giugno 2014, – siano esercitate dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e dalle sue articolazioni a livello provinciale;
- dare mandato al dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di provvedere ad adeguare a quanto disposto con il presente provvedimento le Linee Guida di cui al comma 6 dell'art. 6 l.r. n. 42/2013, approvate con Determinazione n. 268 del 1708/2014.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione

dell'art. 4 – comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Diversificazione, dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari e dalla Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 giugno 2014, n. 1399 pubblicata nel BURP n. 90 del 09.07.2014, avente ad oggetto "Legge regionale 42/2013. "Disciplina dell'Agriturismo – Disposizioni attuative;
- di prevedere che le funzioni svolte in via sussidiaria e sostitutiva dalle Province e dall'Area Metropolitana di Bari - giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1399 del 27 giugno 2014, - siano esercitate dalla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e dalle sue articolazioni a livello provinciale;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di provvedere ad adeguare a quanto disposto con il presente provvedimento le Linee Guida di cui al comma 6 dell'art. 6 LR n. 42/2013, approvate con Determinazione n. 268 del 1°/08/2014;
- di disporre la pubblicazione della presenta Deliberazione nel B.U.R.P;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano